



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>IZZI</u> | <u>GIOVANNI</u> | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>GAUDINO</u> | <u>FEDERICA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>MOLITERNI</u> | <u>FRANCESCO PAOLO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7195/2015
depositato il 21/10/2015

- avverso la sentenza n. 1941/2015 Sez:44 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
di MILANO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
contro:
AGENZIA DELLE ENTRATE

proposto dagli appellanti:
MPO & PARTNERS PROFESSIONAL TRUSTEE S.P.A.
VIA AURELIO SAFFI 23 20123 MILANO MI

difeso da:
FORTE SIMONE
VIA AURELIO SAFFI, 23 20100 MILANO MI

TRUST
VIA AURELIO SAFFI 23 20123 MILANO MI

difeso da:
FORTE SIMONE
VIA AURELIO SAFFI, 23 20100 MILANO MI

difeso da:
FORTE SIMONE

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 7195/2015

UDIENZA DEL

17/02/2016 ore 09:30

N°

1560/2016

PRONUNCIATA IL:

17 FEB. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17 MAR. 2016

Il segretario
Assistente Tributario
(Dott. Luigi Parasiliti Bellocchi)



(segue)

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 7195/2015

UDIENZA DEL

17/02/2016 ore 09:30

VIA AURELIO SAFFI, 23 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13/1T/000591/000/P001 REGISTRO

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13/1T/000591/000/P002 REGISTRO

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13/1T/000591/000/P005 REGISTRO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, MPO & Partners Professional Trustee S.p.A., Trust e impugnavano gli avvisi di liquidazione nn. 13/1T/000591/000/P002, 13/1T/000591/000/P005 e 13/1T/000591/000/P001 mediante i quali si recuperava l'imposta di registro in misura fissa (€ 168,00) e le ipo-catastali in misura proporzionale (2% e 1%) sul valore dichiarato degli immobili oggetto di *trust*, per un importo complessivo di € 28.976,75. Infatti, alla base dei provvedimenti in questione trova luogo l'istituzione di un *trust* (c.d. *Trust*) da parte del sig. (c.d. *settlor*), finalizzato a segregare immobili del valore di € 971.450,00 ed una somma di € 100,00 per far fronte al mantenimento del miglior tenore di vita possibile, protezione, cura e assistenza ...dei propri figli. Pertanto, se beneficiari del *trust* sono i sig.ri , la società MPO & Partners Profesional Trustee S.p.A. veniva designata come *trustee*. La pretesa tributaria, invece, conseguiva dal fatto che, in sede di registrazione, il notaio avesse proceduto al versamento della sole imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, per € 168,00.

Gli attuali appellanti contestavano la non riconducibilità del *trust* alla categoria dei "vincoli di destinazione", così da escludere l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 262/2006, e l'erronea applicazione delle imposte proporzionali al trasferimento del bene dal disponente al *trustee*, considerato come al momento dell'istituzione del *trust* i beneficiari siano titolari soltanto di un'aspettativa giuridica, sicché solo all'effettivo trasferimento dal *trustee* ai beneficiari stessi si verificherebbe l'incremento patrimoniale necessario per l'applicazione delle imposte ipo-catastali in misura proporzionale.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - D.P. II di Milano, affermando la correttezza del proprio operato, conforme tanto alle indicazioni fornite con circolare dall'amministrazione centrale, quanto alla giurisprudenza maggioritaria che riconoscerebbe l'assoggettabilità del *trust* all'imposizione proporzionale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva il ricorso, riconoscendo, in astratto, la soggezione del *trust* all'imposta di donazione, considerato come l'istituto di origine anglosassone consenta di realizzare lo scopo giuridico di quest'ultima, nonché l'applicabilità dell'imposizione ipo-catastale proporzionale a fronte del concreto effetto traslativo verificatosi con il trasferimento della piena proprietà degli immobili dal disponente al *trustee*.

Hanno proposto appello MPO & Partners Profesional Trustee S.p.A., Trust I

lamentando l'erroneità della sentenza impugnata considerata la mancanza di qualsivoglia effetto traslativo al momento della costituzione del *trust*, nonché la non riconducibilità di quest'ultimo alla fattispecie del vincolo di destinazione.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, depositando le proprie controdeduzioni a sostegno della pronuncia dei giudici della C.T.P., sottolineando, su tutto, la giurisprudenza di legittimità favorevole al proprio operato.

Alla pubblica udienza tenutasi in data 17 febbraio 2016 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti e rappresentate in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene fondato e, pertanto, accoglie l'appello promosso dai contribuenti, a fronte di un corretto inquadramento giuridico dell'istituto del *trust* (liberale), tale da escludere l'applicabilità dell'imposizione ipo-catastale proporzionale al momento della costituzione del *trust* stesso. Detta imposizione potrà operare solo in seguito, al momento dell'effettivo arricchimento per i beneficiari, ossia quanto i beni verranno trasferiti a quest'ultimi dal *trustee*. Si fa salvo, esclusivamente, il recupero della somma fissa relativa all'imposta di registro *ex art. 11*, parte prima, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Il *trust* è un istituto giuridico proprio della tradizione di *common law*, caratterizzato da un atto volontario, *inter vivos* o *mortis causa*, con cui il disponente (o *settlor*) affida un patrimonio ad un altro soggetto (*trustee*), con l'incarico di amministrarlo a profitto di terzi (beneficiari). I beni conferiti con il *trust* costituiscono una massa distinta da quella del patrimonio del *trustee* e non possono essere attaccati né dai creditori del disponente né da quelli del *trustee*, a fronte di una segregazione ad un fine particolare delle componenti patrimoniali in questione, che costituisce lo scopo caratterizzante l'istituto. Il *trustee* non deve trarre alcun vantaggio dalla propria funzione, mentre i beneficiari hanno un diritto personale all'adempimento del *trust* e, inoltre, hanno il diritto di rivendicare il patrimonio fiduciario.

Per il *common law*, il *trustee* è il proprietario legale del patrimonio affidatogli, mentre il beneficiario ne diventa il proprietario secondario secondo l'*equity*.

È proprio tale sdoppiamento del diritto di proprietà, sensato nell'ordinamento anglosassone ma estraneo alla cultura giuridica dei paesi di *civil law*, che ha creato le maggiori difficoltà nel riconoscimento dell'istituto.

Riconoscimento avvenuto nel nostro ordinamento tramite la Convenzione Aja del 1 luglio 1985,

resa esecutiva con la l. n. 364/1989.

Il problema di una qualificazione conforme agli ordinamenti di *civil law* è stato "risolto" con la definizione di *trust* fornita dall'art. 2 della summenzionata Convenzione, ai sensi del quale detto istituto configura un rapporto giuridico creato da una persona, il costituente, allorché pone dei beni sotto il controllo del *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per uno scopo determinato.

Evidente come il problema sia stato "superato" ponendo in secondo piano gli aspetti reali (ossia le questioni attinenti al diritto di proprietà), e privilegiando la dimensione del negozio fiduciario.

A ben vedere, in ogni caso, la Convenzione in questione è finalizzata al riconoscimento del *trust* e all'individuazione della legge applicabile: è insomma norma di diritto processuale privato che non va a disciplinare direttamente l'istituto.

Da ciò il dibattito circa la possibilità di riconoscere "*trust* interni", cioè costituiti da cittadini italiani e relativi a beni situati in Italia.

Per quanto non ci si voglia discostare dall'orientamento giurisprudenziale che ammette la legittimità dei c.d. "*trust* interni", si ritiene fin da subito opportuno esprimere i propri dubbi circa la fondatezza della teoria in materia di riconducibilità del *trust* alla disciplina dettata dall'art. 2645^{ter} c.c., in considerazione del fatto che il vincolo fiduciario ivi individuato non venga accompagnato, come accade invece per l'istituto di origine anglosassone, dal trasferimento al fiduciario, ossia dall'intervento di un *trustee*.

Tale presa di posizione (con i dovuti approfondimenti) si rivelerebbe necessaria ai fini della definizione della questione riguardante l'applicabilità al *trust* dell'imposta sulle donazioni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 262/2006, considerato il riferimento esplicito ivi contenuto ai vincoli fiduciari, ma non al *trust* stesso.

In ogni caso, detta tematica va oltre l'oggetto della presente controversia, considerato come sia la stessa amministrazione finanziaria che, pur riconoscendo in astratto l'operatività dell'imposta sulle donazioni, la esclude nel caso concreto, considerati il rapporto di parentela tra disponente e beneficiari, l'ammontare economico del *trust*, nonché il contenuto dell'art. 2, comma 49, D.L. 262/2006 (in sintesi, i beni hanno un valore dichiarato inferiore a € 1.000.000,00, limite minimo a partire dal quale applicare l'aliquota del 4% alle donazioni in favore del coniuge o dei parenti in linea retta).

Oggetto della controversia, invece, è l'applicabilità in misura proporzionale, o meno, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Quanto all'imposta di registro, correttamente l'amministrazione finanziaria ha ritenuto operante la misura fissa ex art. 11, parte prima, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. Il trust in questione, infatti, è un trust liberale o successorio, "di famiglia", in cui i beneficiari sono i figli del disponente, sicché l'applicazione di un'imposta di registro proporzionale, che postula un carattere oneroso dell'operazione registrata, non risulterebbe corretta.

Passando alle imposte ipo-catastali, non può che criticarsi l'orientamento seguito dall'Agenzia delle Entrate, il quale delinea un regime proprietario che appare sì conforme al modello originario anglosassone, ma che presuppone uno sdoppiamento della proprietà che non è proprio, invece, degli ordinamenti di *civil law*. In altre parole, nessun effetto traslativo si verifica tra il disponente e il *trustee* al momento della costituzione del *trust*, risultando tale effetto differito al conferimento dei beni ai beneficiari, da parte del *stesso*. Conseguentemente, l'imposizione (proporzionale) non può avere luogo *ab origine* (ossia al momento dell'istituzione del *trust*), ma solo al momento delle attribuzioni patrimoniali fra i soggetti ultimi citati.

In altre parole, si rifiuta la visione atomistica del *trust* (adottata invece dall'Agenzia delle Entrate sia nel caso di specie che, in via generale, nelle proprie circolari interne), per cui l'imposizione proporzionale opererebbe tanto in relazione al negozio fra disponente e *trustee*, quanto in relazione all'ulteriore negozio in favore dei beneficiari, ravvisando in entrambi un pieno effetto traslativo.

Si adotta, invece, una concezione "globale" (vedasi in tal senso Corte di Cassazione, Sez. trib, 18 dicembre 2015, nn. 25478, 25479 e 25480), che tiene in considerazione come i beni non entrino mai nel patrimonio del *trustee* e che questi non possa trarre vantaggio dalla propria posizione, sicché l'effetto traslativo e l'arricchimento si producono solo con l'attribuzione dei beni medesimi ai beneficiari e, pertanto, con il conseguente ampliamento della loro sfera giuridica.

L'acquisto da parte del *trustee* "*costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell'effetto finale successivo, che si determina nell'attribuzione definitiva del bene al beneficiario. Sicché non rileva, giacché solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza*" (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. trib, 18 dicembre 2015, n. 25478).

Considerata l'assenza di un trasferimento di beni rilevante, non può che escludersi, conformemente alle previsioni del D.Lgs. n. 347/1990, l'operatività delle imposte ipo-catastali proporzionali, ritenendo dovute esclusivamente le imposte in misura fissa (come in concreto corrisposte).

Si fa salva, invece, la pretesa dell'amministrazione fiscale solo in relazione all'imposta di registro in

126A n 7195/15

misura fissa ex art. 11, parte prima, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, pari a € 168,00, erroneamente non versata dai contribuenti.

La particolarità del caso, comunque, suggerisce alla Commissione la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie in parte l'appello, annullando il provvedimento originariamente impugnato ad esclusione delle disposizioni concernenti il recupero dell'imposta di registro nella misura fissa di € 168,00, ai sensi dell' art. 11, parte prima, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Spese compensate.

Milano, 17 febbraio 2016.

Il Presidente-Estensore

